



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 304/14
Dep. 20.2.14
Pub. 25.2.14
Cron. 886
Rep. 817

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 6532/2013 Ruolo Generale promossa

DA

L. [redacted] M. [redacted]
T. [redacted] G. [redacted]

con il patrocinio dell' [redacted] come da mandato in atti,

ATTORI

CONTRO

O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted]

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: "Inadempimento obbligo di fare".

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna del 20 febbraio 2014 alla discussione orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dall'unica parte costituita come da atto introduttivo;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nella causa promossa da L. [redacted] M. [redacted] e T. [redacted] G. [redacted] nei confronti di O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted] con atto di citazione notificato in data 02.08.2013;

rilevato in fatto e in diritto:

- che L. [redacted] M. [redacted] e T. [redacted] G. [redacted] coniugi in regime di comunione dei beni e proprietari dell'unità immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia Foglio [redacted] particella [redacted] sub [redacted] ubicata in Reggio Emilia, via dei [redacted] hanno convenuto in giudizio O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted] proprietario della particella identificata al n. [redacted] sub [redacted] affinché, previo accertamento del relativo obbligo rimasto inadempito, questi sia condannato alla presentazione al Comune di Reggio Emilia della domanda di autorizzazione in sanatoria delle predette unità immobiliari a seguito del rilevato abuso edilizio da parte del tecnico incaricato del sopralluogo al fine del rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio;

- che O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted] seppur regolarmente citato mediante notifica a mezzo posta perfezionatasi per compiuta giacenza il 16.08.2013, non si è costituito in giudizio, preferendo rimanere contumace;

- che la causa è stata istruita unicamente mediante i documenti prodotti dagli attori ed è pervenuta all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia contestuale della sentenza;

- che la domanda proposta L. [redacted] M. [redacted] e T. [redacted] G. [redacted] nei confronti di O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted] merita rigetto;

- che parte attrice ha introdotto azione fondata sull'art. 2931 cod. civ., norma che, come è noto, legittima l'avente diritto, in caso di inerzia dell'obbligato, ad ottenerne l'esecuzione a spese dell'obbligato;

- che l'applicazione di detta norma presuppone dunque l'esistenza di un obbligo, legale o negoziale, in capo al soggetto destinatario della domanda;

- che nel caso in esame detto obbligo non sussiste in capo a O. [redacted] C. [redacted] M. [redacted], atteso che nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 del 25.03.2011, con cui il convenuto è stato informato delle irregolarità urbanistiche rilevate nell'immobile di proprietà, veniva prospettata la possibilità di presentare istanza congiunta (a quella degli attori) in sanatoria al fine di evitare l'emissione dell'ordinanza di demolizione e

ripristino, ma essa non costituiva fonte di alcun obbligo, ben potendo O [redacted]
C [redacted] M [redacted] ritenere antieconomico o non avere interesse alcuno a
mantenere lo stato attuale dei luoghi e preferire dar seguito alla demolizione delle
opere abusive, unico obbligo questo oggi davvero imputabile al convenuto, avuto
riguardo all'intervenuta emissione in data 17.05.2011 dell'ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive e ingiunzione di ripristino dello stato dei
luoghi a norma dell'art. 14 L.R. n. 23/2004 (doc. n. 6 in atti) e alla successiva
comunicazione del 09.07.2011 (doc. n. 9);

- che nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stanti la contumacia del
convenuto e la soccombenza attorea;

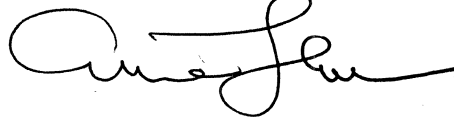
P.Q.M.

- rigetta la domanda proposta da L [redacted] M [redacted] e T [redacted] G [redacted] nei
confronti di O [redacted] C [redacted] M [redacted]

Così deciso in Reggio Emilia il 20 febbraio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
20. FEB. 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

